

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Alphabet Italia S.p.A.

ai sensi degli art. 6 e 7 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300"

Pagina 1/30

Alphabet Italia S.p.A. Società del BMW Group - Società unipersonale soggetta a Direzione e Coordinamento di BMW AG **Sede Legale** Via Romano Guardini n. 24, 38121 Trento (TN) / Italia **Telefono** +39 0461-1829729 **Fax** +39 0461-1829728 **Sede Secondaria** Via Renoto Lunelli n. 27, 38121 Trento (TN) / Italia **Unità Locale** Via dell'Unione Europeo n. 4, 20097 San Donato Milanese (MI) / Italia **E-mail** servizio.clienti@alphabet.com **Capitale Sociale** 10.000.000 Euro i.v. **R.E.A.** TN - 209419 **Codice Fiscale** 13070370153 **Partita IVA** 06252501009

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Alphabet Italia S.p.A. nella seduta del 14 Dicembre 2021.

Indice

PREMESSA ----- 4

DEFINIZIONI ----- 6

PARTE GENERALE ----- 8

1. IL D. LGS. N. 231/2001 ----- 8

 1.1. La responsabilità amministrativa da reato della società ----- 8

 1.2. Fattispecie di reato ----- 8

 1.3. Delitti tentati ----- 13

 1.4. L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo quale esimente della responsabilità amministrativa--- 13

 1.5. Reati commessi all'estero ----- 14

 1.6. La responsabilità amministrativa e i gruppi di società ----- 14

 1.7. Le sanzioni ----- 15

 1.7.1. La sanzione pecuniaria ----- 15

 1.7.2. Le sanzioni interdittive ----- 16

 1.7.3. La confisca ----- 17

 1.7.4. La pubblicazione della sentenza di condanna----- 17

 1.8. Le "Linee Guida" di Confindustria e di Assilea ----- 17

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ----- 18

 2.1. Natura del Modello e rapporti con il Codice Etico----- 18

 2.2. Finalità del Modello ----- 19

 2.3. Destinatari del Modello ----- 19

 2.4. Adozione, modifiche e aggiornamento del Modello ----- 20

 2.5. L'approccio metodologico adottato per l'aggiornamento del Modello----- 20

 2.6. Il sistema di deleghe e procure ----- 21

 2.7. Sistema di reporting----- 22

3. ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO ----- 22

 3.1. Requisiti oggettivi dell'Organismo di Vigilanza e Controllo (OdV) ----- 22

 3.2. Nomina, revoca e durata in carica dell'Organismo di Vigilanza e Controllo ----- 23

 3.2.1. Composizione e condizioni di ineleggibilità e incompatibilità ----- 23

 3.2.2. Durata in carica e dimissioni ----- 24

 3.2.3. Modalità di nomina e revoca dell'OdV----- 24

 3.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza e Controllo ----- 24

 3.4. Modalità operative ----- 25

 3.4.1. Poteri ispettivi e di accesso alle informazioni ----- 25

 3.4.2. Poteri inibitori e di impulso sanzionatorio ----- 25

 3.5. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo ----- 25

 3.5.1. Comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo----- 25

4. SISTEMA DISCIPLINARE----- 26

 4.1. Regole disciplinari per i Destinatari: lavoratori dipendenti non Dirigenti ----- 27

4.2 Lavoratori dipendenti Dirigenti -----	28
4.3 Misure nei confronti degli Amministratori -----	28
5. DIFFUSIONE DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO - FORMAZIONE -----	29
PARTE SPECIALE -----	30

Premessa

Il presente documento illustra il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello") di Alphabet Italia S.p.A., già Alphabet Italia Fleet Management S.p.A. (nel prosieguo, "Alphabet" o "la Società") ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*" (di seguito, il "D. Lgs. n. 231/2001", o anche solo il "Decreto").

Alphabet è la società del Gruppo BMW, controllata al 100% da BMW Italia S.p.A., che si occupa di gestione e noleggio a lungo termine di flotte aziendali internazionali. La clientela della Società è costituita principalmente da aziende con un parco autoveicoli di dimensioni medio-grandi. Particolare attenzione è dedicata alle iniziative dirette al noleggio di autoveicoli di marca BMW. L'attività della Società copre l'intero territorio nazionale e il contratto di noleggio offre tutti i servizi connessi con l'autovettura (gestione dei servizi assicurativi, manutenzione, tassa di proprietà, soccorso stradale, gestione sinistri, auto sostitutiva, "*fuel card*").

L'attuale assetto societario è il risultato dell'operazione di acquisizione, nel 2011, di ING Car Lease, divisione di ING Groep N.V. anch'essa attiva nel settore del noleggio a lungo termine e *leasing* auto, da parte del Gruppo BMW. A seguito della suddetta operazione di acquisizione, ING Car Lease S.p.A ha assunto la denominazione sociale di Alphabet Italia Fleet Management S.p.A. ed è iniziato un processo di integrazione con la realtà già esistente, Alphabet Italia S.p.A., conclusosi nel 2013, con la fusione per incorporazione delle due strutture societarie in Alphabet Italia Fleet Management S.p.A.

Il processo di integrazione sopra descritto ha comportato una revisione dell'organizzazione e delle procedure già adottate da ING Car Lease Italia S.p.A. prima dell'acquisizione da parte del Gruppo BMW e della fusione con Alphabet Italia S.p.A., al fine di una redistribuzione dei processi tra le sedi di Roma e Milano e dell'introduzione di unità specificamente dedicate al prodotto BMW.

Successivamente, dal 1° gennaio 2021 la denominazione sociale è stata modificata in Alphabet Italia S.p.A. e la sede legale, dal 1° febbraio 2021 è stata spostata a Trento.

Il 20 luglio 2011, poco prima dell'acquisizione da parte del Gruppo BMW, il Consiglio di amministrazione di ING Car Lease Italia S.p.a. aveva adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001. A seguito dell'acquisizione da parte del Gruppo BMW e del processo di integrazione sopra descritto si è quindi ritenuto di procedere alla revisione e all'aggiornamento del Modello già adottato da ING Car Lease Italia S.p.A., al fine di adattarlo alla nuova organizzazione Alphabet.

Nell'attività di revisione e aggiornamento si è tenuto conto dei risultati delle attività di monitoraggio e vigilanza svolte con riferimento all'osservanza del Modello precedentemente vigente e delle modifiche legislative frattanto intervenute in materia di responsabilità amministrativa da reato ex D. Lgs. n. 231/2001.

Tra i recenti interventi legislativi si segnalano, in particolare: (i) la Legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha apportato significative modifiche in materia di "Reati contro la Pubblica Amministrazione" (tra l'altro, mediante l'introduzione del nuovo delitto di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" di cui all'art. 319 *quater* c.p.), nonché in tema di "Reati societari" di cui all'art. 25 *ter*, introducendo la nuova fattispecie di reato di "Corruzione tra privati", prevista e punita all'art. 2635 c.c.; (ii) il D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, che ha inserito l'art. 25 *duodecies*, relativo al reato di "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*", ex art. 22, comma 12 *bis*, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; (iii) il Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93 (convertito con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119), che ha introdotto nell'ambito della fattispecie criminosa di "*Frode informatica*" di cui all'art. 640 *ter* c.p. una ulteriore **circostanza aggravante del reato**, qualora il fatto sia compiuto con "*furto o indebito utilizzo dell'identità digitale*"; (iv) il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, che ha richiamato tra i "*Delitti contro la personalità individuale*" di cui all'art. 25 *quinqüies* del Decreto, la fattispecie criminosa di "*Adescamento di minorenni*", punita all'art. 609 *undecies* c.p.; nonché, da ultimo; (v) la Legge 15 dicembre 2014, n. 186, avente a oggetto "*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*", che ha introdotto il nuovo reato di "*Autoriciclaggio*" ex art. 648 *ter* c.p., richiamando la fattispecie criminosa in questione all'art. 25 *octies* del Decreto; (vi) la Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*" che ha introdotto la nuova fattispecie di cui all'art. 2621-

bis c.c. ("Fatti di lieve entità") ed ha modificato rubrica e contenuto dell'art. art. 2622 c.c., ora riguardante il delitto di "False comunicazioni sociali ai danni di società quotate"; (vi) il D. Lgs. 15 marzo 2017 n. 38 di "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" introduttivo del reato di "Istigazione alla corruzione tra privati" di cui all'art. 2635-bis del codice civile; (viii) la Legge 30 novembre 2017 n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato) che ha esteso al settore privato, attraverso modifiche al Decreto, la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti (o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell'ente) di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio; (ix) la Legge 20 novembre 2017, n. 167 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017" che ha disposto, con l'art. 5, comma 2, l'introduzione dell'art. 25-terdecies del Decreto "Razzismo e xenofobia"; x) Legge 3 maggio 2019, n. 39, che ha introdotto il nuovo art. 25-quaterdecies relativo ai reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse; xi) il Decreto Legge del 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133, che ha introdotto nell'art. 24-bis del D.lgs.231/01 la fattispecie di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 ("violazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica"); xii) Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha introdotto l'art. 25-quinquiesdecies "Reati tributari", in seguito modificato dal D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75; xiii) D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 – già citato – che ha introdotto l'art. 25-sexiesdecies "Contrabbando" e modificato gli artt. 24 e 25 del Decreto introducendo i delitti di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), anche in danni dell'Unione europea e il delitto di frode in agricoltura (art. 2 L. 898/1986) e i delitti di peculato (artt. 314 e 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Inoltre, nell'attività di aggiornamento e revisione del Modello, si è tenuto conto delle direttive emanate dal Gruppo BMW, la cui valutazione ha condotto alla implementazione dei principi e delle *policy* adottate da parte di Alphabet nello svolgimento della propria attività.

Nella predisposizione e nella successiva attività di revisione e aggiornamento del Modello, la Società si è ispirata alle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231" predisposte da Confindustria ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del Decreto (c.d. "Linee Guida di Confindustria"), nella versione aggiornata dapprima in data 7 marzo 2014 e da ultimo nel giugno 2021, nonché alle Linee Guida predisposte da ASSILEA (Associazione Italiana Leasing) (c.d. "Linee Guida ASSILEA")

In via propedeutica all'adozione del Modello, la Società ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio, tenendo conto, nella stesura del presente Modello, delle prescrizioni del Decreto e delle Linee Guida. In sede di aggiornamento del Modello, si è proceduto alla revisione del *risk assessment* condotto nel 2011, anche alla luce della riorganizzazione societaria sopra descritta.

Il risk assessment ed il Modello sono stati successivamente integrati ed aggiornati alla luce dell'introduzione dei reati tributari – nonché dei reati di peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), inseriti nel D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 75/2020 di attuazione della c.d. Direttiva UE 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea- tra i reati presupposto della responsabilità degli enti.

Il Modello così integrato è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 Dicembre 2021.

Il presente documento si compone di:

- Parte generale
- Parte speciale

Nonché

- Codice etico

il quale, pur essendo stato redatto come documento separato, costituisce parte integrante del Modello.

In particolare:

Nella **Parte generale** si provvede a esplicitare, in sintesi, i contenuti del D. Lgs. n. 231/2001, definire la struttura del Modello, disciplinandone finalità e funzioni, indicare gli specifici poteri e le attribuzioni dell'Organismo di Vigilanza e Controllo istituito nell'ambito della Società, determinando al contempo un sistema di flussi informativi e un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello stesso.

Nella **Parte speciale** – suddivisa in 13 parti, distinte in relazione al differente titolo di reato presupposto e indicate con le lettere da A a P – trova collocazione la disciplina relativa al comportamento dei Destinatari del Modello mediante l'elaborazione di distinte regole di condotta, protocolli e procedure operanti all'interno delle differenti aree a rischio, al fine di prevenire la commissione dei reati-presupposto potenzialmente idonei a realizzarsi in ambito aziendale.

Nel **Codice etico** vengono illustrati i principi etici e le norme comportamentali che devono essere osservati nell'ambito dello svolgimento delle attività svolte in nome e/o per conto della Società, nonché gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai destinatari del Modello.

Definizioni

Il corpo del presente documento contiene un insieme articolato di termini convenzionali, di cui di seguito si riportano le definizioni.

Alphabet: Alphabet Italia S.p.A.

Aree di rischio: le attività aziendali potenzialmente esposte al rischio di verifica dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Codice etico: il Codice etico adottato dalla Società e approvato dall'Organo amministrativo di Alphabet in data 14 Dicembre 2021.

Collaboratori: tutti coloro che sono legati ad Alphabet da un contratto di lavoro subordinato o da un contratto a progetto.

Destinatari: tutti i soggetti ai quali si rivolgono le prescrizioni di cui al presente Modello, e, in particolare, i dipendenti inclusi i dirigenti, gli amministratori, i consulenti, i agenti, i procuratori d'affari, i mediatori e gli altri soggetti intermediari, i fornitori.

D. Lgs. n. 231/2001: **Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".**

Decreto: il D. Lgs. n. 231/2001.

D. Lgs. n. 81/2008: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro o, in forma abbreviata, T.U.S.)

Enti: persone giuridiche, società, consorzi, associazioni anche prive di personalità giuridica.

DVR: il Documento di Valutazione Rischi ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

Gruppo BMW: ai fini del presente documento, per Gruppo BMW si intende il Gruppo internazionale facente capo a BMW AG che comprende tutte le società controllate, direttamente o indirettamente, da BMW AG.

Incaricato di Pubblico Servizio: ai sensi dell'art. 358 c.p., colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio - a sua volta definito come un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima - con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Linee Guida di Confindustria: le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, approvate il 7 marzo 2002, aggiornate da ultimo nel giugno 2021.

Linee Guida di Assilea: le Linee Guida per la elaborazione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo dell'attività di locazione finanziaria e di leasing in genere ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Modello: il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Alphabet Italia S.p.A. ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/2001.

P.A. o Pubblica Amministrazione: lo Stato o qualsiasi Ente Pubblico, nonché gli Stati, gli Enti, le Comunità di cui all'art. 322 *bis* c.p.; gli Enti competenti in materia di adempimenti previdenziali (Inps, Inpdai, ecc.), sicurezza e igiene sul lavoro (Ispettorato del lavoro, ASL, Vigili del Fuoco, ecc.), nonché su materie specifiche delegate alle *Authority* con leggi speciali (Consob, Isvap, Autorità Garante della concorrenza e del Mercato ecc.); le Società la cui partecipazione è detenuta a maggioranza dal Ministero del Tesoro, Enti Locali o altri Enti Pubblici.

Policy di Gruppo: procedure adottate dal Gruppo BMW e recepite e implementate dalla Società.

P.U. o Pubblico Ufficiale: ai sensi dell'art. 357 c.p., colui che "*esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*". È pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e

caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (a titolo esemplificativo, sono Pubblici Ufficiali i magistrati, gli Ufficiali e/o marescialli dei Carabinieri o della Guardia di Finanza, i notai ecc.).

OdV: Organismo di Vigilanza e Controllo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, la cui istituzione è prevista dal D. Lgs. n. 231/2001, al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Codice etico e del Modello.

Società: Alphabet Italia S.p.A.

RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

Testo Unico per la Sicurezza: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

T.U.F.: in forma abbreviata, il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (Testo Unico Finanza).

T.U.S.: in forma abbreviata, Testo Unico per la Sicurezza, ossia il D. Lgs. n. 81/2008 (il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

Parte generale

1. Il D. Lgs. n. 231/2001

1.1. La responsabilità amministrativa da reato della società

Il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (di seguito "**il Decreto**"), ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità amministrativa degli enti (da intendersi come enti forniti di personalità giuridica, società, associazioni anche prive di personalità giuridica, mentre non rientrano nell'ambito di operatività del Decreto gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici territoriali), per determinate categorie di reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi da:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché soggetti che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo (cd. "**Soggetti Apicali**"), e
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cd. "**Sottoposti**" o "**Soggetti in posizione subordinata**").

Tale responsabilità è connessa alla commissione del reato da parte dei soggetti sopra richiamati e – di regola - si aggiunge a quella della persona fisica, che ha realizzato materialmente la condotta.

La nuova responsabilità introdotta dal Decreto mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti, che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico dell'ente l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi è prevista anche l'applicazione di misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione (di seguito la "P.A."), l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

1.2. Fattispecie di reato

In base al principio di tassatività di cui all'art. 2 del Decreto, l'ente può incorrere in responsabilità amministrativa da reato esclusivamente nel caso di commissione dei reati di seguito enunciati:

Reati contro la Pubblica Amministrazione (cfr. artt. 24 e 25 del Decreto):

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *ter* c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma secondo, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2, L. 23/12/1986, n. 898);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (artt. 319 *ter* e 321 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.);
- Peculato (art. 314);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

Reati informatici (art. 24 *bis* del Decreto):

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *terc.*p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater*c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro entro pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *terc.*p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater*c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematico di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater*c.p.);
- Diffusione di programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615 *quinquies* c.p.);
- Documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);
- Reato di ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019).

Reati di criminalità organizzata (art. 24 *ter* del Decreto):

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico - mafioso (art. 416 *terc.*p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 *bis* del Decreto):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis1* del Decreto):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale art. 517 *terc.*p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater*c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

Reati societari (art. 25 *ter* del Decreto):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);

- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e da Leggi speciali (art. 25 quater del Decreto);

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 del Decreto);

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583- bis c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 *quater*.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);

- Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

Abusi di mercato (art. 25 *sexies* del Decreto):

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58);
- Manipolazione del mercato (art. 185, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58).

Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *sexies* del Decreto):

- Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 590 c.p.).

Reati in materia di riciclaggio (art. 25 *octies* del Decreto):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 *terc.* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 *ter1* c.p.).

Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies* del Decreto):

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, Legge n. 633/1941 comma 1 lett. a) *bis*);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, Legge n. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 *bis*, Legge n. 633/1941, comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 *bis* Legge n. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 *ter*, Legge n. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 *septies*, Legge n. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies*, Legge n. 633/1941).

Reati contro l'amministrazione della giustizia (art. 25 *decies* del Decreto):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).

Reati ambientali (art. 25 *undecies* del Decreto):

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; Inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260 *bis*, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Sanzioni (art. 279, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (art. 1, 2, 3-bis e art. 6, L. 7 febbraio 1992, n. 150).
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549);
- Inquinamento doloso o colposo provocato da navi (artt. 8 e 9, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* del Decreto):

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (articolo 12, commi 3, 3bis, 3ter, 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto e art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p.).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies* del Decreto)

- Frodi in competizioni sportive (art.1 L. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989).

Reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto):

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- Indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Delitti di contrabbando (art. 25 *sexiesdecies* del Decreto)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);

- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973).

Reati transnazionali (di cui all'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146¹):

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *terc.* p.);
- Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

1.3. Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione dei delitti indicati nel Capo I del Decreto (artt. da 24 a 25 *sexiesdecies*) nelle forme del tentativo, le sanzioni pecuniarie (quanto a importo) e, laddove applicabili, le sanzioni interdittive (quanto a durata) sono ridotte da un terzo alla metà (cfr. art. 26, comma 1, D. Lgs. n. 231/2001).

L'irrogazione di sanzioni è, invece, preclusa nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (cfr. art. 26, comma 2, D. Lgs. n. 231/2001).

In tale circostanza, l'esclusione delle sanzioni si giustifica in ragione dell'elisione di ogni rapporto di immedesimazione tra l'ente e i soggetti che agiscono in nome e per conto dello stesso.

1.4. L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo quale esimente della responsabilità amministrativa

Come già rilevato, ai sensi dell'art. 5 del Decreto, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- "da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso" (c.d. **Soggetti Apicali**; cfr. art. 5, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 231 del 2001);
- "da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza" di uno dei soggetti di cui al punto che precede (c.d. **Sottoposti**; cfr. art. 5, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 231/2001).

In ogni caso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto, l'ente non risponde se i soggetti apicali e/o i soggetti sottoposti hanno commesso il reato agendo nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

In conformità a quanto stabilito nel Decreto, l'ente può andare esente da responsabilità ove dimostri di aver adottato ed efficientemente attuato un modello di organizzazione e di gestione (di seguito, il "Modello") idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

In applicazione di quanto stabilito nel Decreto, (cfr. art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/2001), il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati;

¹ Ai sensi dell'art. 3 della L. 146/2006, si considera "reato transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione alle suddette attività;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel modello.

Il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, specificamente calibrate in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta (cfr. art. 7, comma 3, D. Lgs. n. 231/2001).

Nell'ipotesi in cui il reato sia stato commesso da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cd. Soggetti Apicali), il Decreto prevede, all'art. 6, una c.d. *presunzione relativa* di responsabilità dell'ente, stabilendo che lo stesso possa andare esente da responsabilità dimostrando che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel diverso caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione e alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cd. **Sottoposti**) (cfr. art. 7, comma 1, D. Lgs. n. 231/2001), l'ente è responsabile se la commissione dell'illecito è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. **In ogni caso**, tale inosservanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (cfr. art. 7, comma 2, D. Lgs. n. 231/2001).

1.5. Reati commessi all'estero

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia per i reati richiamati nel D. Lgs. n. 231/2001, anche nel caso in cui gli stessi siano stati commessi all'estero, purché non proceda, nei confronti dello stesso, lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Una tale circostanza può verificarsi solo se sussistono i seguenti presupposti:

- il reato è stato commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- l'ente ha la propria sede principale nel territorio italiano (da intendersi quale sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale, ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo);
- ricorrono i casi e/o le condizioni contemplati agli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.

In tale ultimo caso, se la Legge stabilisce che il colpevole – persona fisica – sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, è possibile procedere contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente.

Si ricorda infine che, in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del Decreto, il rinvio agli artt. da 7 a 10 c.p. deve essere interpretato nel senso che l'ente potrà essere chiamato a rispondere ai sensi del Decreto soltanto in relazione ai titoli di reato per i quali la Legge prevede espressamente la sua responsabilità (artt. da 24 a 25 *sexiesdecies* D. Lgs. n. 231/2001, art. 10 Legge n. 146/2006).

1.6. La responsabilità amministrativa e i gruppi di società

Il gruppo di società si configura come un'aggregazione di imprese distinte sotto il profilo giuridico, ma vincolate sotto il profilo economico-funzionale.

In altri termini, nel caso di gruppo di società, si è al cospetto di distinte soggettività giuridiche per ciascuna delle società operanti sotto il controllo della capogruppo, cui si accompagna un elemento di unità imprenditoriale, rappresentato dalla finalizzazione dell'attività di ciascuna società all'interesse globale del gruppo.

E difatti, tutte le società appartenenti al gruppo, pur nel rispetto del loro specifico interesse, sono legate da vincoli patrimoniali o contrattuali e operano, in una logica gerarchica e unitaria, per il perseguimento di uno scopo comune.

In ogni caso, perché il perseguimento di uno scopo comune da parte di più imprese sia tale da consentire la sua riconduzione alla categoria dei gruppi societari, occorre il requisito essenziale della *direzione economica unitaria*: in tal senso, è necessario che la capogruppo, holding o società "madre", coordini e diriga - secondo un disegno unitario - l'attività d'impresa di tutte le società del gruppo.

Benché il gruppo di società sia considerato un'entità priva di soggettività giuridica autonoma, è evidente che il fondersi degli obiettivi e delle operazioni delle singole società in una visione organica e la realizzazione dello scopo comune sotto un'unitaria direzione economica determina conseguenze particolarmente rilevanti nell'ottica della responsabilità amministrativa degli enti da reato, ove all'interno del gruppo sia commesso un reato previsto dal D. Lgs. n. 231/2001.

A tal proposito si rileva, dunque, la necessità che ogni società del gruppo adotti un proprio modello organizzativo - che risponda alle peculiarità dell'attività svolta dalla singola struttura organizzativa societaria - e istituisca al suo interno un proprio Organismo di Vigilanza.

Alla luce di quanto osservato, deve correttamente concludersi nel senso che, qualora venga commesso un reato rilevante ai fini del Decreto, l'eventuale sanzione sarà comminata solo alla società nel cui interesse e/o vantaggio il reato sia stato perpetrato, sempre che il relativo modello venga dichiarato inidoneo.

Non vi sarà, per converso, l'automatica estensione della responsabilità a tutte le società del gruppo. Il fenomeno della migrazione della responsabilità penale, infatti - con conseguente coinvolgimento di più società del gruppo - può derivare solo dal concorso di persone nella realizzazione del reato. Ne deriva, pertanto, che l'eventuale responsabilità amministrativa della capogruppo, nel caso di reati commessi da società controllate, potrà sussistere solo ove vi sia stata una sua "ingerenza" nell'attività criminosa, ossia un concorso (morale o materiale) nel reato realizzato dalla controllata. Al contrario, la semplice conoscenza, accompagnata dall'assistenza inerte alla condotta criminosa, non integra la fattispecie concorsuale, a eccezione delle ipotesi in cui il soggetto che non partecipi al reato sia gravato da uno specifico obbligo di impedire la realizzazione dello stesso.

1.7. Le sanzioni

Una volta riscontrata l'eventuale commissione di uno dei reati rilevanti ai fini del Decreto, l'accertamento in ordine alla sussistenza della responsabilità dell'ente spetta al Giudice penale competente a decidere sulla responsabilità della persona fisica che si assume aver commesso l'illecito.

Nel caso di condanna, il Decreto prevede

- sanzione pecuniaria,
- sanzioni interdittive,
- la confisca,
- la pubblicazione della sentenza di condanna.

1.7.1. La sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria si applica in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'ente in applicazione del Decreto e sono determinate dal Giudice attraverso un sistema basato su "quote".

Le quote sono applicate in un numero non inferiore a cento né superiore a mille, determinato avendo riguardo alla gravità del reato, al grado di responsabilità dell'ente e all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo di una quota vada un minimo di € 258,23 a un massimo di € 1.549,37, specificamente calibrato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniale dell'ente.

Il Decreto stabilisce dei casi di riduzione della sanzione pecuniaria con la previsione di un limite massimo e un limite minimo (rispettivamente, pari agli importi di € 103.291,00 e € 10.329,00 (cfr. art. 12 D. Lgs. n. 231/2001).

In particolare, la sanzione pecuniaria è ridotta in misura pari alla metà dell'importo, al ricorrere delle seguenti circostanze:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato un vantaggio ovvero ne ha ricevuto un vantaggio minimo
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Inoltre, la sanzione pecuniaria è ridotta se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è - comunque - efficacemente adoperato in tal senso;
- è stato adottato e reso operativo un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati della specie di quello verificatosi.

In tale circostanza, l'entità della riduzione risulta variabile (da un terzo a due terzi, ovvero dalla metà ai due terzi) a seconda che ricorra una sola o entrambe le condizioni sopra richiamate.

1.7.2. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive possono essere irrogate - cumulativamente alle sanzioni pecuniarie - soltanto in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione, quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Esse vengono espressamente individuate all'art. 9, comma 2 del Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Si tratta, quindi, di sanzioni particolarmente afflittive, che possono essere comminate per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (cfr. art. 13, comma 2, D. Lgs. n. 231/2001)².

Le misure in esame non si applicano:

- nei casi richiamati all'art. 12, comma 1, del Decreto - e cioè se
 - a. l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato un vantaggio ovvero ne ha ricevuto un vantaggio minimo;
 - b. il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha riparato le conseguenze del reato ai sensi dell'art. 17 del Decreto. In particolare, a tal fine, occorre che l'ente abbia:
 - a. risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato in tal senso;
 - b. eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, attraverso l'adozione e l'attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - c. messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

² Ai sensi dell'art. 25, comma 5 D.Lgs. 231/2001, nei casi di condanna per corruzione, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei Soggetti Apicali, e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei Soggetti Sottoposti. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 (non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni).

Le sanzioni interdittive devono essere riferite allo specifico settore di attività dell'ente in cui è stato realizzato l'illecito. Il Giudice determina il tipo e la durata delle sanzioni interdittive da applicare nel caso concreto in ossequio ai principi di adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà, avendo riguardo alla loro idoneità a prevenire illeciti della medesima tipologia di quello commesso, e opera tale valutazione tenendo in considerazione la gravità del reato, il grado di responsabilità dell'ente, nonché l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti (cfr. artt. 11 e 14 D. Lgs. n. 231/2001).

1.7.3. La confisca

In applicazione del disposto di cui all'art. 19 del Decreto, con la sentenza di condanna, è sempre disposta, nei confronti dell'ente, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere a oggetto somme di denaro, beni o altre utilità per un valore a essi corrispondente (c.d. *confisca di valore o per equivalente*). In via cautelare, può essere disposto il sequestro preventivo delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca (cfr. art. 52 D. Lgs. n. 231/2001).

1.7.4. La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta, ai sensi dell'art. 18 del Decreto, unicamente nell'ipotesi in cui sia stata applicata una sanzione interdittiva a carico dell'ente.

1.8. Le "Linee Guida" di Confindustria e di Assilea

L'art. 6, comma 3, del Decreto stabilisce che le associazioni di categoria possono esercitare una funzione guida per il tramite della realizzazione di codici di comportamento, allo scopo di fornire delle indicazioni utili nell'attività di predisposizione di modelli di organizzazione e gestione idonei ai sensi e per gli effetti del Decreto.

In tale ottica, Confindustria ha quindi elaborato le "*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001*" (di seguito, solo "Linee Guida") - approvandone il testo definitivo, nella loro prima versione, il 7 marzo 2002 -, che rappresentano un supporto per le imprese nella costruzione di modelli di organizzazione gestione e controllo.

Successivamente, le suddette "Linee Guida" sono state oggetto di aggiornamenti, dettati dalla necessità di adeguare il loro contenuto alle modifiche legislative intervenute, dapprima nel mese di marzo 2014 e da ultimo nel mese di giugno 2021.

I punti fondamentali individuati dalla Linee Guida di Confindustria per l'elaborazione del Modello possono essere schematizzati come segue:

- individuazione delle aree di rischio, ossia delle aree/settori aziendali nei quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. n.231/2001;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire la commissione dei reati ex D. Lgs. n. 231/2001 attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
 - a. codice etico
 - b. sistema organizzativo
 - c. procedure manuali e informatiche
 - d. poteri autorizzativi e di firma
 - e. sistemi di controllo e gestione
 - f. comunicazione al personale e sua formazione

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- a. verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione;
- b. applicazione del principio di separazione delle funzioni, in ragione del quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- c. documentazione dei controlli
- d. previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste nell'ambito del modello;
- e. individuazione dei requisiti dell'OdV (tra i quali in modo particolare: autonomia e indipendenza; professionalità, continuità di azione);

- obblighi di informazione da parte dell'OdV.

Analogamente, Assilea - l'Associazione Italiana Leasing, che rappresenta le società attive nel settore della locazione finanziaria in tutte le sue forme, compreso il noleggio a lungo termine - ha adottato, nel Luglio 2010 e successivamente aggiornato, nel 2014 e nel 2021, le "Linee Guida per l'elaborazione dei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo dell'attività di locazione finanziaria e di leasing in genere", che contengono raccomandazioni per la costruzione dei modelli specificamente dirette agli enti operanti nel settore del *leasing*.

Da ultimo, è importante precisare che ciascun modello deve comunque essere redatto con riferimento specifico alla concreta realtà aziendale.

Ciò comporta che il modello può ben discostarsi da quanto previsto nelle "Linee Guida" - avendo quest'ultime carattere generale e meramente indicativo.

Nello stesso senso, la redazione del modello in conformità alle "Linee Guida" non rende di per sé il modello idoneo ed efficace ai sensi e per gli effetti del Decreto, poiché, come puntualizzato in giurisprudenza «*Il comma 3 del ricordato art. 6 stabilisce che i modelli organizzativi e gestionali possono (non devono) essere adottati sulla scorta dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative, ma, naturalmente, non opera alcuna delega disciplinare a tali associazioni e alcun rinvio per relationem a tali codici, che, appunto, possono certamente essere assunti come paradigma, come base di elaborazione del modello in concreto da adottare, il quale, tuttavia, deve poi essere "calato" nella realtà aziendale nella quale è destinato a trovare attuazione. Il fatto che tali codici di comportamento siano comunicati al Ministero di Giustizia, che, di concerto con gli altri ministeri competenti, può formulare osservazioni, non vale certo a conferire a tali modelli il crisma della incensurabilità, quasi che il giudice fosse vincolato a una sorta di ipse dixit aziendale e/o ministeriale, in una prospettiva di privatizzazione della normativa da predisporre per impedire la commissione di reati*» (Cass. pen., sez. V, sent. 18 dicembre 2013, n. 4677, Impregilo).

2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

2.1. Natura del Modello e rapporti con il Codice Etico

Il presente Modello è stato originariamente approvato dal Consiglio di Amministrazione di Alphabet Italia S.p.A. in data 28 Aprile 2015, e costituisce una versione rivista, aggiornata e implementata del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 già adottato ING Car Lease Italia S.p.A. prima della fusione con Alphabet. Lo stesso è stato poi aggiornato ed integrato in data 27 Marzo 2018 e da ultimo in data 14 Dicembre 2021.

Il Modello si struttura quale sistema integrato di protocolli organizzativi e strumenti di controllo, che devono essere applicati nello svolgimento dell'attività aziendale.

Il Modello è stato adottato da Alphabet, in linea con la politica del Gruppo BMW e il Modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 di BMW Italia S.p.A., non soltanto al fine di realizzare la condizione esimente da responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, ma nella convinzione che esso sia uno strumento idoneo a incrementare la sensibilità di quanti operano per conto della Società, circa l'importanza di operare nel rispetto della normativa vigente e dei principi etici e deontologici a cui Alphabet e – in genere – il Gruppo BMW si ispira nello svolgimento della propria attività, al fine di garantire massimi livelli di correttezza e trasparenza.

In tale ottica, il presente documento è stato redatto conformemente alle previsioni del Decreto, tenendo in debita considerazione le indicazioni fornite nelle "Linee Guida" di Confindustria e di Assilea (cfr. par. 1.8) e le pronunce giurisprudenziali intervenute negli ultimi anni in tema di responsabilità amministrativa da reato degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001.

Le prescrizioni contenute nel Modello – pur avendo finalità e portata differenti - si integrano con quelle del Codice etico (anch'esso approvato dal Consiglio di Amministrazione di Alphabet Italia S.p.A. con delibera adottata in data 14 Dicembre 2021 e si fondano sui principi in esso enunciati.

Più segnatamente:

- il **Codice etico** è uno strumento adottato da parte della Società in via autonoma, e, pertanto, trova applicazione allo scopo di esprimere, in via generale - e, dunque, indipendentemente dalle finalità del Decreto - i "principi di deontologia aziendale" che la Società riconosce come propri, sui quali richiama l'attenzione di tutti i soggetti interni e/o esterni che operano in nome e per conto di Alphabet;

- il **Modello** risponde, invece, alle specifiche prescrizioni dettate nel D. Lgs. n. 231/2001, al precipuo scopo di prevenire la commissione dei reati per i quali l'ente può incorrere in responsabilità amministrativa da reato in applicazione del Decreto.

2.2. Finalità del Modello

Attraverso l'adozione del presente Modello, Alphabet intende adempiere compiutamente alle previsioni di legge, e, in particolare, conformarsi ai principi espressi nel Decreto, rendendo più efficace il sistema dei controlli e di *Corporate Governance* della Società, con l'obiettivo di prevenire la realizzazione delle fattispecie di reato indicate nel paragrafo 1.2.

Più precisamente, il Modello si propone le finalità che si enunciano di seguito:

- rendere tutti coloro che operano, in nome e per conto della Società, nelle aree cc. dd. "a rischio reato" e nelle aree strumentali alla commissione dei reati previsti nel Decreto, pienamente consapevoli di poter incorrere, per effetto della violazione di norme di legge o di disposizioni interne alla Società, in un illecito passibile di sanzioni, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda e del Gruppo;
- diffondere e affermare una "cultura d'impresa" improntata alla legalità, discostandosi da ogni comportamento contrario alla Legge o alle disposizioni interne alla Società, e, in particolare, a quanto stabilito nel presente Modello, nonché ai principi vigenti all'interno del Gruppo BMW;
- diffondere una "cultura del controllo" che deve presiedere, in via continuativa, l'attività della Società, consentendo di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi grazie a una azione di monitoraggio continuo sulle aree cc. dd. "a rischio reato" e sulle aree strumentali alla commissione dei reati;
- prevedere un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, ai controlli, preventivi e successivi, nonché all'informazione interna ed esterna.

Al fine di individuare ed eliminare tempestivamente le eventuali situazioni di rischio, il Modello prevede misure idonee a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività aziendali, individuate nel costante rispetto della Legge e delle regole e specificamente calibrate in funzione della natura e del tipo di funzione coinvolta.

Le regole di condotta previste nel Modello si integrano con quelle contenute nelle *policy* di volta in volta adottate da Alphabet, allo scopo di assicurare che le attività in esse disciplinate vengano effettuate conformemente alle indicazioni del *management*, assicurando al contempo a quest'ultimo un adeguato grado di controllo e supervisione sulle attività compiute a tutti i livelli.

2.3. Destinatari del Modello

I principi e le previsioni contenute nel presente Modello trovano applicazione nei confronti di tutti i soggetti che operano per nome e/o per conto della Società (di seguito, complessivamente indicati quali "Destinatari"), tra i quali, a titolo esemplificativo:

- i componenti degli organi sociali;
- i soggetti preposti alla direzione dell'Ente;
- il personale dipendente inclusi i dirigenti;
- i soggetti esterni alla società che operano in nome e/o per conto di quest'ultima (quali, ad esempio, i consulenti, gli agenti, procuratori d'affari, mediatori ed altri soggetti intermediari, i fornitori ecc.).

Alphabet si dissocia da qualsiasi comportamento adottato in difformità dalle prescrizioni di legge, dalle previsioni del Modello e del Codice etico, anche nell'ipotesi in cui il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società, ovvero con l'intenzione di arrecare a essa un vantaggio.

Tutti i Destinatari sono, pertanto, tenuti al rispetto dei principi e delle previsioni del Modello e sono tenuti a operare rispettandone puntualmente le disposizioni, in ossequio ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza.

A tal fine, la Società si impegna a diffondere il Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza di tutti i soggetti interessati (cfr. **5. Diffusione del Modello e del Codice Etico - Formazione**).

In ogni caso, l'eventuale mancata conoscenza del Modello non potrà essere invocata onde giustificare la violazione delle prescrizioni in esso contenute.

2.4. Adozione, modifiche e aggiornamento del Modello

La competenza esclusiva per l'adozione e la modifica del Modello spetta al Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto all'art. 6 del Decreto.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha il compito di provvedere tempestivamente alla modifica e all'aggiornamento del Modello nei seguenti casi:

- qualora siano individuate significative violazioni e/o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne evidenzino l'inadeguatezza a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato;
- qualora siano intervenuti dei mutamenti nel sistema normativo e/o nell'organizzazione aziendale e/o nell'attività della Società.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza e Controllo della Società (di seguito, anche solo "OdV") deve prontamente segnalare al Consiglio di Amministrazione, in forma scritta, la verifica di fatti dai quali emerga la necessità di procedere alla revisione e all'aggiornamento del Modello (cfr. *infra* 3.5.1. **Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza e Controllo nei confronti degli organi societari**).

Alphabet, quale Società appartenente al Gruppo BMW, si impegna a comunicare preventivamente all'OdV di BMW Italia S.p.A. le modifiche del Modello che - eventualmente - si dovessero rendere necessarie, motivando la relativa proposta di variazione.

2.5. L'approccio metodologico adottato per l'aggiornamento del Modello

Come precedentemente accennato, il presente Modello costituisce una versione aggiornata e implementata del Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. n.231/2001 adottato da ING Car Lease S.p.A.

Tale aggiornamento si è reso necessario a seguito dell'acquisizione di ING Car Lease S.p.A. da parte del Gruppo BMW, avvenuta nel Settembre del 2011, e della successiva integrazione in Alphabet, nonché in considerazione delle rilevanti modifiche legislative intervenute in tema di responsabilità amministrativa da reato degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001 (per un elenco dettagliato, cfr. **Premessa**).

Il lavoro di revisione e aggiornamento del Modello, alla luce della mutata organizzazione aziendale e degli interventi legislativi in materia, si è quindi articolato nelle seguenti fasi:

- individuazione, revisione e aggiornamento delle aree/attività cd. a rischio di commissione di reati presupposto ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- analisi dell'adeguatezza delle procedure e dei meccanismi di controllo esistenti, per prevenire e individuare i comportamenti illeciti.

All'esito della suddetta attività di *risk assessment* e analisi, si è proceduto a una serie di interventi di adeguamento sul Modello, tesi a esplicitare - per ogni categoria di reati presupposto - i processi sensibili rilevanti, i principi e le regole di condotta che i Destinatari del Modello sono tenuti a osservare e le *policy* procedure interne adottate dalla Società, in conformità alle direttive del Gruppo BMW, per prevenire la commissione dei reati.

In particolare, la revisione dei *risk assessment* condotta nel 2015 ha avuto quale obiettivo quello di operare le dovute integrazioni con specifico riferimento ai delitti in violazione del diritto d'autore, richiamati all'art. 25 *novies* D. Lgs. n. 231/2001, e ai reati di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. e 25 *ter* del Decreto e di autoricciclaggio, di cui all'art. 648 *ter* c.p. e 25 *acties* del medesimo Decreto.

Sono stati, altresì, esplicitati i processi sensibili, i principi di comportamento e le procedure adottati in Alphabet - in ossequio a quanto previsto nella normativa in materia di anti infortunistica - con riferimento alle fattispecie di omicidio e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, richiamati all'art. 25 *septies* D. Lgs. n. 231/2001 e già individuati nel modello adottato da ING Car Lease S.p.A., di cui il presente Modello rappresenta un aggiornamento.

Si precisa, inoltre, che l'esame delle caratteristiche e modalità di esecuzione delle attività aziendali di Alphabet ha condotto a ritenere remota la possibilità di commissione dei reati contro la personalità individuale, sebbene gli stessi siano stati astrattamente individuati nell'attività di mappatura delle aree di rischio operata in relazione a ING Car Lease S.p.A. Tali reati non hanno, pertanto, trovato valutazione specifica né relativa rappresentazione nelle attività di *risk assessment* di Alphabet.

Da ultimo, si rileva che - analogamente a quanto già emerso nell'individuazione delle aree di rischio di ING Car Lease S.p.A.- l'analisi e la valutazione del complesso delle attività aziendali di Alphabet ha consentito di ritenere altamente remota anche l'eventuale verifica dei reati ambientali richiamati all'art. 25 *undecies* del Decreto: tali reati, dunque, non sono stati annoverati tra le fattispecie criminose potenzialmente realizzabili nell'ambito della Società.

Gli interventi al Modello da ultimi eseguiti nel 2021 sono motivati essenzialmente da ragioni di aggiornamento ed adeguamento alle modifiche organizzative e normative intervenute.

In particolare, l'attività di aggiornamento del Modello condotta nel corso del 2021 ha avuto quale obiettivo quello di operare le dovute integrazioni con specifico riferimento ai reati tributari, richiamati all'art. 25- *quinquiesdecies* D.Lgs. n. 231/2001, e ai reati di peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, richiamati all'art. 25 D.Lgs. n. 231/2001.

Si precisa, inoltre, che l'esame delle caratteristiche e modalità di esecuzione delle attività aziendali di Alphabet ha condotto a ritenere remota la possibilità di commissione dei delitti di contrabbando, richiamati all'art. 25- *sexiesdecies* D.Lgs. n. 231/2001, e dei reati di frode in agricoltura (art. L. n. 898/1986) e frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), richiamati all'art. 24 richiamato dall'art. 24 D.Lgs. n. 231/2001. Tali reati non hanno, pertanto, trovato valutazione specifica né relativa rappresentazione nelle attività di *risk assessment* di Alphabet.

2.6. Il sistema di deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure adottato dalla Società rappresenta uno strumento fondamentale ai fini della prevenzione dei reati presupposto di responsabilità per l'ente ai sensi del Decreto.

Un efficace sistema di deleghe e procure deve essere connotato da elementi di sicurezza ai fini della prevenzione dei reati e, al tempo stesso, consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

In generale, per "*delega*" si intende l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- tutti i soggetti che intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società, devono essere dotati di delega formale e, ove necessario, di apposita procura;
- le deleghe devono essere conferite in relazione alla responsabilità e alla posizione all'interno dell'organigramma aziendale, nonché essere costantemente aggiornate a seguito dei mutamenti organizzativi aziendali;
- ciascuna delega deve stabilire specificamente e inequivocabilmente:
 - a. i poteri del delegato;
 - b. il soggetto (organo o individuo) cui il delegato è tenuto a riportare gerarchicamente;
- i poteri gestionali attribuiti con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi prefissati dall'azienda;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

Vengono riportate, di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le deleghe implementate da Alphabet rilevanti per il presente Modello:

- delega di cassa in relazione a:
 - a. versamenti sul c/c bancario;
 - b. incasso di assegni e vaglia emessi al suo ordine o girati al Cliente;
 - c. ritiro di assegni circolari dietro richiesta sottoscritta dal Cliente;
 - d. ritiro di documenti ed effetti a proprio carico dietro richiesta sottoscritta dal Cliente;
 - e. ritiro di libretti di moduli di assegni bancari da emettere a valere sul predetto conto corrente;
- delega per sporgere denunce di furto/smarrimento relative alle vetture di proprietà.

Con il termine "*procura*" ci si riferisce, invece, al negozio giuridico unilaterale con il quale la Società attribuisce i poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

I criteri essenziali del sistema di attribuzione delle procure, nell'ottica di un'efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto di incarico, in caso di prestatori d'opera coordinata e continuativa, che descriva i relativi poteri di gestione. Ove necessario, le procure sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del *budget* e degli eventuali *extrabudget* e dai processi di monitoraggio delle attività esposte alla potenziale verifica dei reati contemplati nel Decreto;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori cui sono stati assegnati, nell'ambito della stessa, analoghi poteri;
- deve essere garantito l'aggiornamento tempestivo delle procure, così da assicurare la piena coerenza tra le deleghe attribuite a ciascuna funzione e i poteri di rappresentanza attribuiti alla stessa mediante le procure. In tale ottica, le procure dovranno quindi essere attribuite, modificate e revocate nei casi di assunzione da parte dell'interessato di nuove responsabilità, oppure nei casi di trasferimento a diverse mansioni, le quali siano incompatibili con quelle in relazione alle quali la procura era stata conferita, ovvero nelle ipotesi di dimissioni, licenziamento, ecc.

Quanto al sistema delle procure adottato in Alphabet, è necessaria la firma congiunta di più soggetti tra amministratori e procuratori (dirigenti o direttore generale) per le seguenti attività rilevanti ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/2001:

- rapporti con la P.A.;
- rappresentanza della Società presso terzi, spendita del nome, potere di firma in nome e per conto della Società in ogni atto;
- operazioni finanziarie con soggetti terzi al Gruppo BMW;
- operazioni finanziarie con società del Gruppo BMW;
- assunzione di personale dipendente e dirigente;
- apertura, rinnovo, trasferimento e chiusura di rapporti di conto corrente bancario;
- rappresentanza della Società in tutte le procedure di accertamento e definizione di imposte e tasse;
- autorizzazione dei pagamenti;
- stipula, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti.

2.7. Sistema di reporting

Al fine di favorire la conoscenza delle informazioni rilevanti di Alphabet, la Società ha predisposto appositi flussi informativi, interni e verso la *holding*, BMW Italia S.p.A.

Segnatamente:

- *report* nei confronti di BMW Italia S.p.A. in relazione ai risultati economico finanziari del periodo e al fondo sul valore residuo dei veicoli;
- *report* locali:
 - a. *report* di flotta;
 - b. *report* finanziario;
 - c. *report* fiscale;
 - d. *report ad hoc*: vendita dell'usato, tasse di circolazione, coperture assicurative, sinistri, furti, costi del personale, costi fissi di gestione, ecc.

3. Organismo di Vigilanza e Controllo

In conformità al disposto di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, deve essere costituito un organismo interno all'ente (di seguito, anche solo "OdV" o "Organismo di Vigilanza" o "l'Organismo") dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo – e, dunque, distinto dal Consiglio di Amministrazione - con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del modello e di curare l'aggiornamento.

3.1. Requisiti oggettivi dell'Organismo di Vigilanza e Controllo (OdV)

L'OdV deve possedere e mantenere nel tempo i requisiti di seguito indicati:

- **autonomia e indipendenza:** l'OdV non è direttamente coinvolto nelle attività gestionali costituenti l'oggetto della funzione esercitata, poiché un tale coinvolgimento ne minerebbe l'obiettività di giudizio. L'Organismo gode di autonomia

operativa e di una dotazione di risorse finanziarie adeguata per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, e vigila senza condizionamenti, con obiettività, indipendenza e serenità di giudizio;

- **professionalità:** l'OdV è composto da persone di comprovata esperienza, indipendenza e professionalità, tali da poter svolgere in modo adeguato i compiti di sua competenza;
- **onorabilità:** i membri dell'OdV non devono trovarsi in condizioni tali da minare la serenità e libertà di giudizio dell'organismo di controllo (cfr. **3.2.1. L'Organismo di Vigilanza e Controllo, Composizione e condizioni di ineleggibilità e incompatibilità**);
- **continuità d'azione:** l'OdV non svolge mansioni operative all'interno della realtà aziendale ma è chiamato a monitorare tale realtà in modo continuativo.

Coerentemente alle indicazioni fornite nelle "Linee Guida" emanate da Confindustria, i membri dell'OdV devono essere scelti tra soggetti qualificati e dotati di capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale di analisi dei sistemi di controllo (es. campionamento statistico; tecniche di analisi e valutazione dei rischi; tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari), nonché in ambito giuridico, specie penalistico, al fine di assicurare una adeguata conoscenza delle fattispecie di reato-presupposto contemplate nel Decreto 231.

3.2. Nomina, revoca e durata in carica dell'Organismo di Vigilanza e Controllo

3.2.1. Composizione e condizioni di ineleggibilità e incompatibilità

Per effetto delle modifiche apportate con la Legge 12 novembre 2011, n. 183 (c.d. Legge di stabilità 2012) e, in particolare, dell'introduzione del comma 4 *bis* nel testo dell'art. 6 del Decreto, nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lett. b) del Decreto.

D'altra parte, l'art. 2409 c.c. prevede che l'organo sindacale vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società, di cui - senz'altro - i modelli di organizzazione e gestione *exD*. Lgs. n. 231/2001 costituiscono parte integrante.

Alla luce delle citate prescrizioni, in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo al predetto Organismo e conformemente alle indicazioni fornite nelle "Linee Guida" di Confindustria, il Collegio Sindacale di Alphabet è stato investito delle funzioni e dei poteri spettanti all'OdV.

L'OdV di Alphabet risulta, quindi, composto dai tre sindaci effettivi della Società. In caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti dell'OdV, la sua sostituzione avverrà secondo quanto disposto dall'art. 2401 c.c..

Il Presidente del Collegio Sindacale di Alphabet è chiamato a svolgere tale compito anche in relazione alla funzione di Organismo di Vigilanza.

Per maggiori dettagli con riferimento alle modalità di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza di Alphabet, si rinvia alle disposizioni del "*Regolamento sul funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e Controllo di Alphabet Italia S.p.A.*".

I membri dell'Organismo di Vigilanza non devono intrattenere, per tutta la durata del loro mandato, direttamente o indirettamente, relazioni economiche con la Società (a eccezione dei soli rapporti che costituiscono il presupposto della nomina - di seguito, c.d. "carica presupposto" - *i.e.* incarico di sindaco).

Fatte salve le cariche di sindaco e/o di revisore legale, i membri dell'OdV non dovranno intrattenere rapporti con gli Amministratori esecutivi ovvero con l'azionista di controllo, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio. Essi non dovranno essere titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tali da consentire loro di esercitare il controllo o una influenza notevole sulla Società, né potranno essere conviventi, parenti o affini entro il quarto grado di amministratori esecutivi della Società o di soggetti che si trovino nelle condizioni sopra descritte.

All'atto del conferimento dell'incarico, ciascun sindaco, quale membro dell'Organismo di Vigilanza, dovrà rilasciare al Consiglio di Amministrazione una dichiarazione nella quale si attesta l'assenza dei suindicati motivi di incompatibilità.

In ogni caso, non possono essere elette alla carica e, se elette, decadono dall'ufficio, le persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2399 c.c. (nonché, per effetto del rimando in esso operato, nelle condizioni previste all'art. 2382 c.c.).

3.2.2. Durata in carica e dimissioni

I membri dell'Organismo di Vigilanza restano in carica 3 anni.

Sul presupposto dell'esercizio delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza da parte dei membri del Collegio Sindacale di Alphabet, la cessazione della c.d. carica presupposto di sindaco, per scadenza del mandato, determina l'automatica decadenza dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza.

La cessazione di tutti i membri dell'Organismo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui lo stesso viene ricostituito.

Le dimissioni di un membro dalla c.d. "carica presupposto" di sindaco costituiscono causa automatica di decadenza dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza.

3.2.3. Modalità di nomina e revoca dell'OdV

La nomina e l'accettazione dell'incarico di sindaco comporta di per sé l'assunzione dei compiti e delle responsabilità derivanti dallo svolgimento della funzione di membro dell'Organismo di Vigilanza.

Si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni:

- l'Organismo di Vigilanza nel complesso - così come anche i suoi componenti, singolarmente considerati - può essere revocato solo per giusta causa con delibera dell'Organo amministrativo (*i.e.* per una grave negligenza nello svolgimento dei compiti connessi all'incarico);
- previa approvazione dell'Organo Amministrativo, la cessazione dalla c.d. "carica presupposto" per causa diversa da morte o dimissioni determina la decadenza dalla carica di sindaco, e, conseguentemente, anche di membro dell'Organismo di Vigilanza;
- In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza, subentrano ad essi i Sindaci supplenti in ordine di età, fino all'Assemblea di Alphabet deputata a nominare i Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale. I componenti di nuova nomina scadono con quelli già in carica;
- in caso di cessazione dall'incarico del Presidente, la Presidenza dell'Organismo di Vigilanza è assunta, fino all'Assemblea di Alphabet deputata ad integrare il Collegio Sindacale, dal Sindaco più anziano.

3.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza e Controllo

L'attività svolta dall'OdV è volta alla prevenzione dei cc.dd. reati presupposto di responsabilità amministrativa da reato in applicazione del Decreto.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni di legge, delle previsioni del presente Modello e delle prescrizioni del Codice etico, che ne costituisce parte integrante;
- vigilare sull'"adeguatezza del Modello", ovvero sulla reale efficacia ed effettiva capacità dello stesso in termini di prevenzione del "rischio reato", tenendo in considerazione le peculiarità dell'attività aziendale;
- monitorare i rischi individuati o individuabili rispetto ai processi e alle procedure aziendali e con riferimento ai segmenti operativi dell'azienda, procedendo al periodico aggiornamento dell'attività di rilevazione e mappatura dei rischi;
- valutare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità per il tramite dello svolgimento di una costante attività di monitoraggio sul sistema dei controlli, dei protocolli, delle *policy* e della *governance* nel suo complesso, anche attraverso l'effettuazione di verifiche straordinarie e/o indagini di tipo mirato, con possibilità di accedere alla documentazione rilevante;
- collaborare alla predisposizione e alla integrazione della normativa interna alla Società con specifico riferimento alla prevenzione nelle attività a "rischio reato" (es. istruzioni operative, protocolli, procedure di controllo ecc.);
- valutare l'opportunità di proporre l'aggiornamento del Modello al Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui dovessero riscontrarsi significative violazioni dello stesso e/o, esigenze di adeguamento in relazione a lacune *ex se* presenti nello stesso (indipendentemente dall'accertamento di eventuali violazioni), e/o per mutamenti organizzativi o dell'attività aziendale verificatisi nella Società, e/o per modifiche legislative intervenute nel tempo;

- promuovere le iniziative dirette a diffondere la conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari - con differente grado di approfondimento in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano in genere, nonché in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse nelle attività sensibili - e monitorare l'effettiva implementazione delle suddette iniziative a cura della Società, fornendo ogni istruzione e chiarimento eventualmente necessario.

3.4. Modalità operative

Per assolvere efficacemente alle funzioni e ai compiti allo stesso affidati, l'OdV dispone di poteri di natura

- ispettiva e di accesso alle informazioni;
- inibitoria e di impulso sanzionatorio.

3.4.1. Poteri ispettivi e di accesso alle informazioni

L'OdV ha la più ampia libertà di iniziativa e di controllo in relazione alle attività svolte in Alphabet, al fine di promuovere il rispetto della legalità, del presente Modello e del Codice Etico (che ne costituisce parte integrante).

Una tale prerogativa è funzionale all'accertamento immediato delle violazioni che dovessero, eventualmente, riscontrarsi.

In particolare, i membri dell'OdV possono effettuare, in qualsiasi momento e anche individualmente, tutte le verifiche e le ispezioni necessarie o comunque opportune, riferendo all'Organismo alla prima riunione utile.

Ogni accertamento e atto ispettivo eseguito deve essere annotato sul libro dei verbali delle adunanze dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV può conoscere tutti i documenti e i dati della Società senza la necessità di ottenere, preventivamente, autorizzazioni e/o consensi.

L'Organismo può, inoltre, disporre l'audizione dei soggetti che operano per nome e/o per conto della Società, nonché la convocazione di apposite riunioni allo scopo di approfondire i profili di criticità che dovessero - in ipotesi - emergere, anche acquisendo ulteriori dati e/o informazioni rilevanti.

Nella propria attività, l'Organismo ha la facoltà di avvalersi - nei limiti delle risorse finanziarie comprese nel *budget* appositamente stanziato dal Consiglio di Amministrazione - del supporto di consulenti esterni e ausiliari, che non si trovino nelle situazioni di incompatibilità previste per i membri dell'Organismo di Vigilanza (cfr. **3.2.1., L'Organismo di Vigilanza e Controllo, Composizione e condizioni di ineleggibilità e incompatibilità**).

3.4.2. Poteri di impulso sanzionatorio

Qualora, nell'espletamento delle proprie funzioni e dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza abbia notizia di atti e/o fatti che, se portati a compimento, potrebbero integrare uno dei reati presupposto di responsabilità amministrativa da reato ai sensi del Decreto, esso ha il dovere di informare tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché la funzione aziendale sovraordinata a quella del responsabile dell'atto e/o fatto in corso di esecuzione, affinché tali soggetti possano intervenire nell'ambito delle rispettive funzione e poteri.

3.5. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo

Al fine di poter svolgere efficacemente le proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari, in merito a eventuali fatti che potrebbero ingenerare la responsabilità amministrativa da reato *ex D. Lgs. n. 231/2001*.

3.5.1. Comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo

In tale ottica, i Destinatari sono obbligati a trasmettere tempestivamente all'OdV ogni informazione, comunicazione, documentazione relativa ad atti e/o fatti potenzialmente idonei a integrare la violazione del Modello, dei protocolli e delle *policy*, adottati da Alphabet, del Codice etico, o, comunque, inerente a comportamenti non conformi a principi di legalità, lealtà, correttezza, trasparenza.

In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del Decreto, i Destinatari sono tenuti a segnalare in maniera circostanziata condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o comportamenti non in linea con i principi e i contenuti del Modello e del Codice Etico dai quali potrebbe scaturire una responsabilità amministrativa per la Società, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni, comunicazioni e ogni documentazione inerenti:

eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti da Organi di Polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali emerga lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per talune delle fattispecie criminose contemplate nel Decreto;
le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti o dagli amministratori della Società in caso di avvio di procedimento giudiziario per uno dei reati presupposto di responsabilità ai sensi del Decreto;
qualsiasi notizia relativa ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate, ovvero riguardanti i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Allo scopo di agevolare i flussi informativi tra i destinatari e l'OdV, Alphabet ha istituito specifici canali di comunicazione, per il tramite dei quali ciascuno dei Destinatari può trasmettere - anche in forma anonima - le informazioni, i dati, i documenti e le segnalazioni sopra indicate.

In particolare, i Destinatari possono segnalazione eventuali difformità all'OdV a mezzo e-mail alla casella di posta odv_italia@alphabet.com, cui hanno accesso unicamente i membri dell'Organismo di Vigilanza.

Il BMW Group mette, inoltre, a disposizione di tutti i dipendenti, un canale specifico denominato BMW Group SpeakUP Line per notificare possibili non conformità nel loro ambito lavorativo. Per informazioni dettagliate sull'accesso alla BMW Group SpeakUP Line, è possibile consultare la homepage intranet riguardante la compliance <http://speakupline-compliance-en.bmwgroup.net>. Le segnalazioni effettuate presso la SpeakUp Line sono oggetto di verifiche da parte di Alphabet, la quale informa prontamente anche l'OdV dei controlli svolti e dei risultati ottenuti.

Ai segnalanti viene garantita la riservatezza circa la propria identità, sono pertanto assolutamente vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

In proposito il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere della Società in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Le informazioni, segnalazioni e *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno cinque anni. L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza e del Consiglio di Amministrazione.

4. Sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) del Decreto prevede espressamente l'onere per l'azienda di *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

In conformità a tale previsione, il sistema disciplinare adottato da Alphabet è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel presente Modello, comprensivo di tutti i suoi allegati, incluso il Codice Etico, che ne costituiscono parte integrante, nonché di tutti i protocolli/procedure vigenti nella Società, volti a disciplinare dettagliatamente le attività aziendali nell'ambito delle aree a rischio reato e/o strumentali.

Costituiscono violazione del Modello anche:

- l'effettuazione, con dolo o colpa grave, delle segnalazioni di cui al precedente paragrafo 3.5.1 Comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo che si rivelano infondate;
- la violazione delle misure di tutela di chi effettua le segnalazioni di cui al precedente paragrafo 3.5.1 Comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo che si rivelano infondate.

Presupposto sostanziale del potere sanzionatorio è la commissione della violazione da parte del lavoratore o del collaboratore esterno. Il sistema sanzionatorio risponde inoltre ai seguenti requisiti:

- **Specificità ed autonomia:** la *specificità* si estrinseca nella predisposizione di un sistema sanzionatorio interno inteso a sanzionare ogni violazione, indipendentemente dal fatto che da essa consegua o meno la commissione di un reato; il requisito dell'*autonomia*, invece, si estrinseca nell'autosufficienza del funzionamento del sistema sanzionatorio interno rispetto ai sistemi esterni (es. giudizio penale). In altri termini, Alphabet è chiamata a sanzionare la violazione indipendentemente dall'andamento dell'eventuale giudizio penale instauratosi e ciò in considerazione del tipo di violazione afferente i protocolli e le procedure previste nel Modello;
- **Compatibilità:** il procedimento di accertamento e di comminazione della sanzione nonché la sanzione stessa non possono essere in contrasto con le norme di legge e con quelle contrattuali che regolano il rapporto in essere con Alphabet, sia esso di lavoro o di collaborazione;
- **Idoneità:** il sistema deve essere efficiente ed efficace ai fini della prevenzione per la commissione dei reati;
- **Proporzionalità:** la sanzione applicabile od applicata deve essere proporzionata alla violazione rilevata, con specifico riferimento alla gravità della violazione (su cui incide anche la valutazione dell'eventuale recidiva) ed alla tipologia di rapporto con il prestatore di lavoro o con il collaboratore esterno;
- **Redazione per iscritto ed idonea divulgazione:** il sistema sanzionatorio deve essere redatto per iscritto ed oggetto di informazione e formazione puntuale per i Destinatari;
- **Legalità e tipicità:** le sanzioni adottabili sono quelle specificate dal Modello e l'addebito che le giustifica deve corrispondere all'addebito contestato;
- **Integrabilità:** il sistema sanzionatorio del Modello si integra con il sistema disciplinare stabilito dal CCNL applicabile alle diverse categorie di lavoratori presenti in Alphabet;
- **Publicità:** la Società dà adeguata conoscenza del sistema sanzionatorio;
- **Tempestività:** il procedimento disciplinare che ne consegue e l'eventuale applicazione della sanzione devono avvenire entro un tempo certo e ragionevole;
- **Gradualità:** le sanzioni sono previste in misura differente per corrispondere adeguatamente alla diversa gravità dell'infrazione commessa.

4.1. Regole disciplinari per i Destinatari: lavoratori dipendenti non Dirigenti

Le violazioni delle regole di comportamento dettate nel presente Modello costituiscono illeciti disciplinari.

La tipologia di sanzioni irrogabili è quella prevista dalla Legge e dal CCNL del settore del Commercio, in conformità ai principi dettati dagli artt. 2104 e 2106 c.c., tenuto conto della gravità delle violazioni del Modello.

Nello specifico, le sanzioni sono:

- biasimo verbale;
- biasimo scritto;
- multa non superiore all'importo di quattro ore di normale retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
- licenziamento con o senza preavviso.

Le disposizioni del Modello sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti.

Il procedimento disciplinare, l'irrogazione delle sanzioni, l'esecuzione, contestazione ed impugnazione delle stesse sono regolate in conformità alla vigente normativa e, in particolare all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e alle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva.

Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, sono portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

Si prevede, pertanto, che l'informativa in relazione alle sanzioni previste dai CCNL, venga affissa nella reception e/o in locali comuni della sede centrale e di ogni filiale di Alphabet.

L'accertamento delle suddette infrazioni, eventualmente su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni stesse restano di competenza delle Funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

4.2 Lavoratori dipendenti Dirigenti

Il rapporto dirigenziale è rapporto che si caratterizza per la sua natura fiduciaria. Il comportamento del dirigente si riflette, infatti, non solo all'interno della società, ma anche all'esterno, ad esempio in termini di immagine rispetto al mercato e in generale rispetto ai diversi portatori di interesse.

Pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti della società di quanto previsto nel Modello e l'obbligo di farlo rispettare è considerato elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, poiché costituisce stimolo ed esempio per tutti coloro che da questi ultimi dipendono gerarchicamente.

Eventuali infrazioni poste in essere da dirigenti di Alphabet, in virtù del particolare rapporto di fiducia esistente tra gli stessi e la Società potranno essere sanzionate con i provvedimenti disciplinari ritenuti più idonei al singolo caso. Ferma la facoltà di recesso, anche per giusta causa, le eventuali sanzioni saranno applicate nel rispetto dei principi generali precedentemente individuati, compatibilmente con le previsioni di legge e contrattuali previste dal CCNL per il settore del Commercio, come richiamato dall'art. 44 del CCNL per i dirigenti del settore del Commercio.

Oltre agli altri casi in cui sia configurabile un illecito disciplinare per violazione delle norme di legge e contrattuali, le sanzioni a carico dei dirigenti saranno applicate in caso di violazione di:

- Precetti contenuti nel Modello;
- Precetti contenuti nel Codice Etico.

Inoltre, troveranno applicazione in caso di:

- Elusione dei controlli operati dall'OdV.;
- Ostruzione dell'attività di controllo dell'OdV.;
- Mancata collaborazione con l'OdV.;
- Omesso controllo e/o supervisione dei propri dipendenti/collaboratori in merito all'osservanza delle procedure e dei precetti previsti dal Modello.

Premesso che il sistema disciplinare è applicabile dalla Società ai dirigenti a prescindere dall'instaurazione o meno e dall'esito di un'eventuale indagine o procedimento penale, nel caso in cui le infrazioni del Modello da parte dei dirigenti possano integrare una fattispecie penalmente rilevante, la Società, a sua scelta, si riserva di applicare nei confronti dei responsabili e in attesa del giudizio penale le seguenti misure provvisorie alternative:

- sospensione cautelare del dirigente dal rapporto con diritto comunque all'integrale retribuzione;
- in via provvisoria e cautelare per un periodo non superiore a tre mesi, l'adibizione del dirigente ad incarichi diversi, nel rispetto dell'art. 2103 c.c..

La Società, qualora ritenga che i fatti accertati siano tali da integrare una giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro, potrà procedere al licenziamento del dirigente indipendentemente dalla chiusura del procedimento penale in corso.

La sanzione del licenziamento per giusta causa si applica nel caso di infrazioni di particolare gravità tali da concretizzare una grave negazione dell'elemento fiduciario del rapporto di lavoro, così da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro che trova nel rapporto fiduciario il suo presupposto fondamentale.

4.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il competente Collegio Sindacale ed il Compliance Officer di più alto grado.

Le sanzioni applicabili nei confronti degli amministratori sono la revoca delle deleghe o dell'incarico e, nel caso in cui l'amministratore sia legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, il licenziamento con o senza preavviso.

Misure nei confronti dei fornitori, consulenti, agenti e collaboratori

Ogni violazione da parte dei fornitori, consulenti, agenti, procacciatori d'affari e collaboratori delle regole di cui al Decreto e contenute anche nel Codice Etico agli stessi applicabili o di commissione dei reati nello svolgimento della loro attività è sanzionata secondo quanto previsto nella normativa vigente e nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti (si veda sul punto anche il successivo par. 5).

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

5. Diffusione del Modello e del Codice Etico - Formazione

Quanto alla diffusione del Modello e del Codice Etico, la Società si impegna a garantire la loro puntuale conoscenza presso tutti i Destinatari, anche in relazione a futuri aggiornamenti e modifiche.

Al fine di diffondere una cultura improntata al rispetto della legalità, all'interno della rete *intranet* della Società è stata creata una sezione *ad hoc* dedicata al Modello, in cui sono pubblicati tutti i documenti e le informazioni di maggiore interesse per i Destinatari che ne hanno accesso, compresi i protocolli e le *policy* vigenti.

L'adozione del presente Modello deve, inoltre, essere comunicata a tutte le risorse presenti in azienda (inclusi gli Amministratori, i Sindaci e il personale dipendente) mediante consegna di copia integrale, anche su supporto informatico o in via telematica, nonché mediante pubblicazione sulla rete *intranet* e affissione in un luogo accessibile a tutti. Al fine di assicurare sin dall'inizio del rapporto la conoscenza del Modello adottato da Alphabet, viene consegnato un *set* informativo (comprensivo di copia integrale del Modello organizzativo e Codice Etico) ai dipendenti neo assunti.

Dell'avvenuta consegna e dell'impegno dei Destinatari al rispetto delle regole ivi previste viene conservata traccia documentale agli atti dell'Organismo.

Per i soggetti esterni ad Alphabet obbligati al rispetto del Modello (es. consulenti, fornitori, *partner* commerciali ecc.), lo stesso è reso disponibile sul sito *internet* di Alphabet. Allo scopo di formalizzare l'impegno di tali soggetti al rispetto dei principi del Modello, è previsto l'inserimento nei relativi accordi negoziali di una specifica clausola, ovvero, per in contratti già in essere, la formalizzazione di una apposita integrazione contrattuale qualora non sia stata già oggetto di specificazione in sede di conclusione del contratto.

Alle medesime finalità sopra esplicitate e allo scopo di risolvere eventuali dubbi interpretativi relativi a disposizioni contenute nel Modello, Alphabet si impegna a fornire a tutti i Destinatari un adeguato sostegno formativo e informativo.

I corsi di formazione sono fissati almeno una volta l'anno e la partecipazione a tali eventi formativi sarà oggetto di monitoraggio, nel rispetto delle procedure in materia di formazione.

La formazione - i cui contenuti e modalità di esecuzione sono pianificati dall'OdV e approvati dal Consiglio di Amministrazione - deve offrire informazioni con riferimento alla normativa di riferimento (D. Lgs. n. 231/2001, "Linee Guida" di Confindustria e di Assilea), al Modello adottato dalla Società, al Codice Etico della Società, a casi aziendali di possibile applicazione della normativa, ai presidi e ai protocolli introdotti a seguito dell'adozione del Modello stesso.

L'Organismo di Vigilanza è chiamato a valutare l'efficacia dei predetti corsi in termini di affluenza partecipativa, aggiornamento, tempistiche, modalità di svolgimento e a tenere una puntuale registrazione dell'attività formativa effettuata.

La partecipazione alle suddette attività formative da parte dei soggetti individuati è obbligatoria: per tale ragione, la mancata partecipazione sarà sanzionata in applicazione delle disposizioni del Sistema Disciplinare di cui al presente Modello (cfr. **4. Sistema disciplinare**).

Parte speciale

OMISSIS